REGOLAMENTO (CEE) N. 628/85 DELLA COMMISSIONE

del 12 marzo 1985

che modifica il regolamento (CEE) n. 1687/76, che stabilisce modalità comuni di controllo dell'utilizzazione e/o della destinazione di prodotti provenienti dall'intervento

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 516/77 del Consiglio, del 14 marzo 1977, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 988/84 [2], in particolare l'articolo 4, paragrafo 8,

considerando che a norma dell'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 516/77, gli organismi ammassatori devono acquistare, in certi periodi, uve secche e fichi secchi ; che a norma dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 626/85 della Commissione, del 12 marzo 1985, relativo all'acquisto, alla vendita e all'ammasso di uve secche e fichi sechi non trasformati da parte degli organismi ammassatori [3], i prodotti venduti devono essere impiegati per destinazioni specifiche ;

considerando che le disposizioni del regolamento (CEE) n. 1687/76 [4], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 371/85 [5] debbono applicarsi a tali prodotti ; che detto regolamento dev'essere modificato ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1687/76 è modificato come segue :

1. All'articolo 1 è aggiunto il seguente paragrafo 4 :

« 4. Le disposizioni del presente regolamento si applicano ai prodotti venduti in conformità dell'articolo 4, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 516/77 ».

2. All'allegato, parte II « Prodotti destinati ad utilizzazioni e/o destinazioni diverse da quelle indicate nella parte I », è aggiunto il seguente testo :

« 28. Regolamento (CEE) n. 626/85 della Commissione, del 12 marzo 1985, relativo all'acquisto, alla vendita ed all'ammasso di uve secche e fichi secchi non trasformati da parte degli organismi ammassatori [28]

— Sezione 104 :

"Til forarbejdning (artikel 6, stk. 1, i forordning (EØF) nr. 626/85)",

„Zur Verarbeitung bestimmt (Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EWG) Nr. 626/85)",

"προοριζόμενο για μεταποίηση [άρθρο 6 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 626/85]",

"For processing (Article 6 (1) of Regulation (EEC) No 626/85)",

"destinés à la transformation (article 6 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 626/85)"

"Per la trasformazione (articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 626/85)",

"Bestemd voor verwerking (artikel 6, lid 1, van Verordening (EEG) nr. 626/85)",

— Sezione 106 :

La data di accettazione della domanda d'acquisto.

[28] GU n. L 72 del 13. 3. 1985, pag. 7. »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

[1] GU n. L 73 del 21. 3. 1977, pag. 1.
[2] GU n. L 103 del 16. 4. 1984, pag. 11.
[3] Vedi pagina 7 della presente Gazzetta ufficiale.
[4] GU n. L 190 del 14. 7. 1976, pag. 1.
[5] GU n. L 44 del 14. 2. 1985, pag. 14.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 marzo 1985.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente